



CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 734 c.p.c.

Esito negativo dell'incanto

Se al primo incanto non e' fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell'art. 376, primo comma del codice civile, l'ufficiale designato ne da' atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.

Il tribunale, se non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private.

Versione in vigore dal 10 giugno 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 28 febbraio 2023 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di procedura civile
Estremi	Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
Libro	Quarto — Dei procedimenti speciali
Titolo	II — Dei procedimenti in camera di consiglio
Capo	IV — Disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1940

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-di-procedura-civile/art-734-esito-negativo-dell-incanto/versione/1>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it